

Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

L'intervento normativo ha ad oggetto una revisione complessiva della legge che, pur mantenendo le funzioni di supporto alle importanti iniziative delle associazioni attive sulle tematiche della criminalità, mette maggiormente al centro le attività di ricerca ed analisi di carattere scientifico dei fenomeni criminali nella nostra Regione, da realizzarsi direttamente o tramite la collaborazione con IRPET, Università e centri pubblici di ricerca.

La pdl inoltre elimina le direttive del Consiglio non più in linea con la nuova disciplina della programmazione di cui al nuovo Statuto del 2005 e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore) .

Infine sono aggiornate ed integrate le finalità ed i compiti del *Centro di documentazione "Cultura della legalità democratica"*, prevedendo la redazione di un Rapporto annuale, con particolare riferimento alla presenza o al progredire delle infiltrazioni della criminalità organizzata, realizzato sulla base dell'elaborazione e dell'analisi delle informazioni ricavate dai dati giudiziari pubblici, dai dati statistici, nonché dagli organi di informazione e dalla collaborazione Irpet, Università e centri di ricerca.

Stante quanto sopra detto, con la presente proposta di legge si ritiene di integrare le attività da svolgere in materia di educazione alla legalità e ai fini dello sviluppo della coscienza civile democratica nonché per le altre finalità già definite dalla l.r. 11/99 attualmente vigente, prevedendo tra l'altro una programmazione annuale delle stesse che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 11/99 verrà definita, compatibilmente con le risorse disponibili.

Pertanto le modifiche introdotte alla l.r. 11/1999 con la presente pdl non risultano suscettibili di determinare oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente e le attività ivi previste troveranno copertura finanziaria nelle disponibilità di risorse già stanziare sul bilancio regionale per l'attuazione della l.r. 11/1999 appunto.